**AZIONE 4.1.1**

***“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”***

(Allegato A alla D.G.R del 20/08/2019 n. 1242)

**F.A.Q. relative all’art. 5 comma 9 lettera a) integrate a seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019**

**DOMANDA 1: Se l'edificio che si vuole candidare è rilevante per la prevenzione del rischio sismico ai sensi della OPCM 3685/ 2003 ma è stato collaudato nel 2004, quindi già adeguato sismicamente, è comunque necessario la presentazione delle schede di verifica livello 1 e 2 o basta allegare il certificato di collaudo.**

Come indicato all'articolo 10 punto 7 lettera n. la documentazione richiesta è la scheda di verifica sismica di livello 1 o 2 ai sensi della OPCM 3274/2003. Il certificato di collaudo statico è sufficiente solo nel caso in cui l’edificio sia stato integralmente costruito o adeguato in base ad un progetto delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente al 2003. In tal caso alla domanda di contributo deve essere allegato il certificato di collaudo statico dal quale si evince che l’edificio ricade in tale fattispecie.

**DOMANDA 2: L’edificio che noi vorremmo efficientare è una scuola primaria (edificio rilevante) costituita da 3 blocchi strutturalmente costruiti in anni diversi ma funzionalmente collegati a formare un unico plesso. Uno solo di questi tre blocchi, dalle verifiche sismiche effettuate, non raggiunge il valore di 0,6 dell’indice di rischio. La nostra intenzione era effettuare l’adeguamento sismico durante i lavori di efficientamento energetico per avere un unico cantiere e un unico disagio per la scuola. Il nostro edificio può partecipare al bando o la condizione posta alla lettera g) è vincolante e pertanto il possesso del requisito deve essere antecedente alla presentazione della domanda?**

La domanda è ammissibili solo per interventi che coinvolgano i blocchi del plesso scolastico che hanno un indice sismico uguale o superiore a 0,6 e che siano indipendenti e non vincolati staticamente con il blocco che non raggiunge l'indice richiesto. A seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019 la domanda può essere ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda di sostegno. Alla domanda di sostegno bisognerà allegare la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il Certificato di inizio dei lavori.

**DOMANDA 3: Se l'edificio non è né strategico né rilevante serve l'analisi di vulnerabilità sismica?**

L'analisi di vulnerabilità sismica è obbligatoria solo nel caso in cui un edificio sia classificato strategico o rilevante. Se l'edificio non è nè strategico nè rilevante, è necessario allegare apposita documentazione probatoria o dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445 del 2000) del Legale Rappresentante dell'Ente (corretta in data 15/01/2020)

**DOMANDA 4**: **Il nostro Comune sta progettando un intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per un edificio strategico con indice di rischio (in fase di verifica) presumibilmente < 0,6. E’ possibile presentare domanda di contributo sul Bando POR FESR in oggetto per le spese di efficientamento energetico in considerazione che nel medesimo progetto è previsto anche il miglioramento/adeguamento sismico del fabbricato che lo porterà ad un indice di rischio superiore allo 0,6? Resta inteso che le spese di efficientamento energetico, oggetto di cofinanziamento, saranno computate in modo distinto.**

L'art. 5, comma 9, lettera g) prevende che "la verifica sismica del fabbricato deve risultare effettuata e l’indice di rischio non deve risultare inferiore a 0,60; a tale scopo è necessario allegare alla domanda di contributo la scheda di sintesi della verifica di livello 1 o 2, firmata dal tecnico che ha redatto la verifica". Posto che alla domanda di contributo è necessario allegare la scheda di sintesi della verifica, si intende che al momento della presentazione dell'istanza la struttura deve già risultare staticamente adeguata, con indice superiore a 0,6. Pertanto, la domanda di contributo per la realizzazione dell'efficientamento energetico contestuale ai lavori di adeguamento statico non sarebbe ammissibile. A seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019 la domanda può essere considerata ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione. Alla domanda di sostegno bisognerà allegare la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il Certificato di inizio dei lavori.

**DOMANDA 5: L'edificio ad oggi non risponde ai canoni fissati per l'indice di rischio sismico. L'ente tuttavia ha ottenuto un finanziamento statale per adeguare la struttura dal punto di vista strutturale che porterà l'indice di rischio sismico ad un valore superiore a 0,8 quindi rispondente a quanto richiesto dal bando. L'intervento di adeguamento è previsto per la prima metà del 2020, dunque prima dell'attuazione di un eventuale intervento da finanziarsi con l'Azione 4.1.1.**

A seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019 la domanda può essere considerata ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione. Alla domanda di sostegno bisognerà allegare la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il Certificato di inizio dei lavori.

**DOMANDA 6: In merito al bando in oggetto la scrivente amministrazione intenderebbe presentare la domanda di sostegno per un edificio strategico per il quale è già in corso un intervento di miglioramento sismico suddiviso in 2 stralci di cui il primo è in fase di esecuzione e per il secondo è stato approvato il progetto definitivo. Ad intervento realizzato l'indicatore di rischio sismico passerà da 0,54 (indice che risulta dalla verifica di vulnerabilità) a 0,744. Chiediamo se, in tale contesto, 1) sia ammissibile la domanda di contributo per l'efficientamento energetico di cui al bando in oggetto, da realizzarsi con un terzo stralcio; 2) in caso affermativo, quale documento dobbiamo produrre in luogo della scheda di sintesi della verifica sismica prevista dall'articolo 5, punto 9, lettera g del bando (potrebbe essere, ci permettiamo di suggerire, la relazione sismica del progetto approvato che attesta l'indicatore di rischio finale).**

A seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019 la domanda può essere considerata ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione. Alla domanda di sostegno bisognerà allegare la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il Certificato di inizio dei lavori.

**DOMANDA 7: L’amministrazione vorrebbe intervenire su una palestra che ha già un valore di 0,6 di indice di rischio sismico di partenza ma, considerata l’importanza dell’edificio, intende raggiungere l’adeguamento e portarla ad 1. Per fare questo utilizzeremo una tecnologia a cappotto sismico, ovvero un cappotto armato che, oltre che fungere da isolamento termico, permetterà di adeguare sismicamente. Chiaramente il costo è superiore rispetto ad un cappotto tradizionale. L’intervento di cappotto sismico è da considerarsi totalmente spesa ammissibile oppure indichiamo come spesa ammissibile solo un costo parametrico tradizionale di circa 70 €/mq?**

Tenuto conto che, all'art. 6 comma 5 del bando è prevista l'ammissibilità di "opere edili e affini strettamente connesse alla realizzazione degli interventi", appare altresì ammissibile al contributo la spesa riguardante la realizzazione di un rivestimento esterno (c.d. "cappotto") che, oltre ad essere migliorativo dei parametri di efficienza energetica ed essere parte di un intervento complessivamente rispondente ai requisiti posti dal bando, risultasse anche migliorativo delle prestazioni statiche dell'edificio.

**DOMANDA 8:**  **Si chiede se la domanda di contributo può essere ammessa al bando nel caso in cui alla data di presentazione della domanda stessa (entro le ore 17,00 del 31/01/2020), siano iniziati i lavori di miglioramento sismico del fabbricato che lo porteranno ad avere un indice di rischio non inferiore a 0,60 (come previsto dal bando) e, alla stessa domanda, sia allegata una dichiarazione dell'Ente comunale con l'impegno a ultimare tali lavori prima del completamento degli interventi di efficientamento energetico di cui al bando in oggetto.**

A seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019 la domanda può essere considerata ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione. Alla domanda di sostegno bisognerà allegare la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il Certificato di inizio dei lavori. Inoltre, la DGR n. 1969 del 23/12/2019 posticipa il termine ultimo per la presentazione della domanda alle ore 17:00 del 06/03/2020.

**DOMANDA 10: Nel momento in cui l’edificio oggetto di intervento dovesse risultare STRATEGICO-RILEVANTE, i lavori per un eventuale adeguamento (se necessario in seguito a verifica), devono essere già iniziati? Nel caso in cui non ci sia l’obbligo che questi lavori di adeguamento siano già iniziati, si può presentare un progetto unico con all’interno anche la parte statica di adeguamento dell’edificio escludendo però tali opere dalla richiesta di contributo?**

Nel caso di edifici classificati come strategici o rilevanti, a seguito della DGR n. 1969 del 23/12/2019 la domanda può essere considerata ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione. Alla domanda di sostegno bisognerà allegare la relazione di calcolo strutturale di progetto dalla quale si evince l’indice di rischio sismico che si consegue a lavori ultimati e il Certificato di inizio dei lavori. E’ quindi possibile presentare un progetto unico con all’interno anche la parte statica di adeguamento dell’edificio. Nella documentazione di progetto e nel computo metrico dovrà essere scorporata la spesa per l’efficientamento energetico (ammissibile dal bando) da quella riguardante l’adeguamento sismico (non ammissibile dal bando).

**DOMANDA 11: Se è pur vero che l’edificio è inserito nel censimento degli edifici strategici da parte della Regione Veneto pubblicate nel sito http://www.regione.veneto.it/web/sismica/elenco-manufatti-censiti, si fa presente che il Comune risulta inserito nella Zona sismica 4. Di conseguenza l’Ordinanza 3274/2003 prevede la verifica sismica di livello 1-2 solamente alle Zone sismiche 1 e 2 pertanto il nostro edificio risulterebbe escluso date tale obbligo. Sarebbe quindi importante capire se la redazione della scheda di sintesi risulta necessaria anche nel nostro caso.**

Il bando, all'articolo 5 comma 9 lettera g) prevede che la scheda di sintesi della verifica sismica di livello 1 o 2 deve essere necessariamente allegata alla domanda se trattasi di edifici rilevanti o strategici indipendentemente dalla zona sismica in cui l'edificio è situato. Tale obbligo è infine ribadito anche all'articolo 10 comma 7 lettera n. relativamente alla documentazione obbligatoria da allegare. Non rileva, quindi, ai fini del presente bando in quale zona sismica sia ubicato l'immobile.

**DOMANDA 12: L’Amministrazione comunale intende avviare un primo intervento di miglioramento sismico presso l’edificio scuola elementare e successivamente presentare richiesta di finanziamento per intervento di efficientamento energetico del medesimo plesso scolastico. Si chiede a tal proposito un chiarimento, in quanto alla fine del solo intervento di miglioramento sismico l’indice di rischio non risulterà superiore a 0,60, ciò nonostante risulterà adeguato alla fine del successivo intervento di efficientamento energetico in quanto si intende realizzare un cappotto armato che permetta di abbattere i consumi energetici dell’involucro e di migliorarlo sismicamente per raggiungere gli standard previsti. Si chiede se tale spesa, inerente il cappotto, possa essere riconosciuta all’interno dell’intervento di efficientamento energetico.**

Tenuto conto che la DGR n. 1969 del 23/12/2019 di modifica della DGR 1242 del 20/08/2019 prevede che la domanda di contributo possa essere considerata ammissibile se i lavori di adeguamento sismico risultano in corso di esecuzione al momento della presentazione purché il collaudo statico avvenga entro il termine previsto per la presentazione della domanda di saldo relativa ai lavori di efficientamento energetico, richiamando l'art. 6 comma 5 del bando, dove è prevista l'ammissibilità di spese inerenti le *"opere edili e affini strettamente connesse alla realizzazione degli interventi",* appare altresì ammissibile al contributo la spesa riguardante la realizzazione di un rivestimento esterno (c.d. "cappotto") che, oltre ad essere migliorativo dei parametri di efficienza energetica ed essere parte di un intervento complessivamente rispondente ai requisiti posti dal bando, risultasse anche migliorativo delle prestazioni statiche dell'edificio.